REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G18683 **del** 27/12/2017 **Proposta n.** 23621 **del** 27/12/2017

Oggetto:

Ecosantagata S.r.l. - Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Civita Castellana (VT), loc. Valle Morelle - Lotto 2 sub lotto "B" - Presa d'atto del Certificato di collaudo e accettazione delle garanzie finanziarie.

Oggetto: Ecosantagata S.r.l. - Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Civita Castellana (VT), loc. Valle Morelle - Lotto 2 sub lotto "B" - Presa d'atto del Certificato di collaudo e accettazione delle garanzie finanziarie.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i sui doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 06/09/2002 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- Legge 241/1990 e s.m.i. Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- D. lgs. 36/2003 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti;
- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di V.I.A, V.A.S e I.P.C.C. e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- D.G.R. n. 288 del 16/05/2006 - D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- D.G.R. n. 239 del 18/04/2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98;
- D.G.R. n. 755 del 24/10/2008 - Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico;
- D.M. 27/09/2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005;
- D.C.R.L. n. 14 del 18/01/2012 - Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio;
- Decisione 2014/955/UE della Commissione europea del 18/12/2014 che "modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- D.C.R.L. n. 8 del 24/07/2013 - Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014, emanato dalla Commissione Europea, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- Legge n. 123 del 03/08/2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini;

PREMESSO che:

1. In data 03/08/2011, tramite la determinazione n. B6334, viene rilasciata alla soc. "Ecoservice s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale che autorizzata a gestire la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Sant'Agata";
2. In data 30/05/2014, con determina n. G07913, viene effettuata la voltura, da "Ecoservice s.r.l." a "Ecosantagata s.r.l.", dell'A.I.A. di cui alla determina n. B6334;
3. In data 30/06/2014, con determina n. G09353, avviene:
    a. La presa d'atto del certificato di collaudo;
    b. L'attivazione lotto 1 della discarica;

c. La presa d'atto della realizzazione pozzi di monitoraggio P5-P6;
d. L'accettazione della modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determina n. B6334 del 03/08/2011.

4. In data 24/02/2015, con determinazione n. G01814, viene approvata una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 15 e 16 L.R. 27/98 e s.m.i., che prevede la suddivisione del lotto 2 dell'invaso nei sub lotti "A" e "B" e conseguente implementazione di un terzo pozzo per la raccolta del percolato;
5. In data 26/10/2015, in seguito agli sforamenti delle C.S.C. nelle acque sotterranee monitorate nell'ambito dei controlli di qualità, viene avviato un procedimento di riesame delle autorizzazioni della discarica;
6. In data 28/12/2015, con determinazione n. G17092, avviene la presa d'atto del Certificato di collaudo del Lotto 2 sub lotto "A" e, contestualmente, vengono accettate le garanzie finanziarie.
7. In data 18/01/2016, la Società ha trasmesso l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori previsti;
8. In data 01/08/2016, con determinazione n. G08794, vengono integrati i codici CER in ingresso;
9. In data 16/05/2017, con determinazione n. G06850, viene concluso il riesame avviato il 26/10/201 con, tra l'altro, le seguenti decisioni:

   a. Abbandono dei pozzi PZ3, PZ4, PZ5 e PZ6, per i quali si prescrive la chiusura mineraria, per impedire che essi diventino vie preferenziali di inquinamento;
   b. Realizzazione dei nuovi punti di monitoraggio, denominati PZ5BIS e PZ6BIS, nella posizione evidenziata nella tavola unica denominata "Sistema di monitoraggio – 13/03/2017". Tali pozzi di monitoraggio, da progettarsi e realizzarsi in maniera tale sia da impedire di essere, in qualunque modo, una via di infiltrazione di sostanze inquinanti esterne sia di non essere in alcun modo interagente con le acque sotterranee. La realizzazione dei nuovi piezometri dovrà essere effettuata da una ditta specializzata nel settore la cui attività dovrà essere costantemente controllata dai tecnici della discarica e, se possibile, anche dai tecnici I.R.S.A.– C.N.R. che hanno dato la loro disponibilità alla supervisione delle operazioni.
   c. Adozione dei valori di fondo naturale, relativamente a F e As, riportato nella colonna A della tabella contenuta nella relazione I.R.S.A. e cioè, rispettivamente, 2,4 mg/L e 56 μg/L.
   d. Adozione delle modalità di prelievo e gestione dei campioni d'acqua da destinare alle analisi di rito previste nelle Linee Guida IRSA/CNR contenute nell'elaborato denominato "Procedure operative per il campionamento dei composti inorganici nelle acque sotterranee – 04/05/2016", redatto da E. Preziosi, E. Frollini, S. Ghergo, D. Parrone e D. Mastroianni;
   e. Di dare atto che per quanto non specificato rimane valido quanto previsto nella determinazione n. B6334 del 03/08/2011 e s.m.i. e che il PMeC venga sostituito, per quel che concerne il monitoraggio delle acque sotterranee, con quello approvato con la presente determinazione;

10. In data 19/07/2017, con determinazione n. G10153, viene approvato un progetto di variante in corso d'opera proposto che prevede la modifica della geometria dell'invaso del sub lotto B del 2° lotto della discarica. Il lotto modificato avrà una volumetria di circa 205.000 mc;
11. In data 21/07/2017, con nota n. 57060, A.R.P.A. Lazio, dopo avere rappresentato che "…*la mancata definizione dei livelli di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi nell'ambito del monitoraggio delle acque sotterranee non consente allo stato attuale una valutazione completa ed esaustiva per l'intera installazione, con specifico riferimento a tale comparto ambientale...*", effettua alcune osservazioni riassumibili nei seguenti punti:

    a. Il codice CER 01 04 12 - *sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 0411-* è elencato nella scheda B.RIF. 2.1 e non nel PMeC.

    b. Il codice CER 10 12 01 - *residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico***,** è presente nella scheda B.RIF. 2.1 e non nelle tabelle 13 e 13-bis di cui al PMeC. *"…Al riguardo si rappresenta che la gestione del succitato rifiuto, sulla base degli atti in possesso della scrivente Agenzia, non risulta autorizzata."*.

    c. Il codice CER 19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07* - è presente nella tabella 13 bis del PMeC ma non nella scheda B.RIF. "…Al riguardo si rappresenta che …*la gestione del succitato rifiuto, sulla base degli atti in possesso della scrivente Agenzia, non risulta autorizzata*".

    d. "…Nel PMeC sono stati inseriti i codici CER autorizzati con la Det. G08794 del 01/08/2016, che però non risultano elencati nella scheda B.RIF in quanto nella stessa sono stati elencati i soli rifiuti autorizzati e gestiti nell'anno 2014…". Tali codici erano i seguenti:

       06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502;

07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070211;
07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611;
07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711;
08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici;
16 01 20 Vetro;
17 03 02 Miscele bituminose;
17 05 06 Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505;
19 02 06 Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 190205;
19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206;
19 12 08 Tessili;
19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303;
19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305;

e. "…*Il Gestore nella tabella tab. C.22 di cui al PMeC, prevede il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso a "*"*...campione sui vari produttori di rifiuti...". Tenuto che non sono noti i criteri di scelta posti alla base della definizione dei produttori, la scrivente Agenzia ritiene che il controllo debba essere fatto su ogni carico di rifiuti in ingresso all'impianto*".

f. "…Con riferimento alla tabella 13 di cui al PMeC si rileva che il Gestore ha riportato nella colonna "Tipo (CER)" l'elenco dei rifiuti prodotti con i relativi codici CER. Al riguardo risulta presente il rifiuto codice CER 16 10 02- rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01-, per il quale il Gestore dichiara come fase di provenienza, "Acque derivanti dalla attività manutentiva dei bacini". Al riguardo, si rappresenta che nella documentazione non è specificato a quale bacini ci si riferisce, così come non è noto il set analitico previsto per la caratterizzazione. Premesso quanto sopra, tenuto conto che il succitato rifiuto viene classificato con codice a specchio, si rimanda agli adempimenti posti in capo al produttore dalla normativa vigente, circa la corretta codificazione del citato rifiuto. Questa osservazione sarà oggetto di prescrizione specifica da parte della Autorità procedente.

g. "…Con riferimento alle aree di stoccaggio si rileva che il Gestore ha indicato sia nella Tav. 14 sia nella scheda B. 13 - Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi l'area deposito terreno. Al riguardo, dalla succitata scheda, si rileva che nella stessa area il Gestore intende stoccare sia l'argilla che il terreno vergine. Premesso quanto sopra si rappresenta a codesta Regione che il PMeC proposto deve essere integrato con la Tabella 1 — Gestione Materie e Ausiliario che al momento non risulta presente. Al riguardo nella succitata tabella devono essere elencate tutte le materie prime compreso il terreno vegetale e l'argilla…".

h. "…non è noto alla scrivente Agenzia se in fase di autorizzazione della succitata area di stoccaggio, sono state analizzate le possibili emissioni ed eventualmente la loro mitigazione. A titolo di esempio si rappresenta il caso dell'impermeabilizzazione di fondo o il contenimento della sospensione delle particelle solide di terreno ad opera degli agenti atmosferici. Al riguardo si rileva che nella prescrizione n. 93 di cui alla Det. B6334/11 codesta Regione ha indicato in modo molto generico che occorre "...stoccare adeguatamente il terreno vegetale proveniente dallo scavo per la realizzazione del nuovo invaso alfine del riutilizzo a chiusura definitiva dell'attività di discarica per gli interventi di recupero ambientale...". È evidente che da tale prescrizione non è possibile ricavare informazioni in merito, ovvero non sono note le misure e le modalità che si devono adottare per rendere lo stoccaggio adeguato." Premesso quanto sopra si ricorda che le aree di stoccaggio devono in ogni caso essere delimitate e dedicate allo stoccaggio dei singoli prodotti/materie nonché devono essere dotate di sistemi di contenimento delle emissioni". Questa osservazione sarà oggetto di prescrizione specifica da parte della Autorità procedente.

i. "Preliminarmente si ribadisce quanto evidenziato nel precedente parere relativamente alla presenza della fossa a tenuta, ovvero che "...Lo scarico dei servizi igienici viene raccolto in una fossa a tenuta ed i relativi fanghi vengono avviati ad un impianto di smaltimento autorizzato...". Al riguardo l'art. 28 delle norme di attuazione al Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) così come aggiornato D.G.R. n. 819/2016, pone in capo all'autorità compente, "...qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera a.…", la prescrizione della "...periodicità dello svuotamento delle fosse settiche...". …Tenuto conto che tale aspetto era già stato evidenziato nel precedente parere, tenuto conto che codesta Regione non ha fornito alcuna informazione in merito, la scrivente Agenzia ribadisce che allo stato attuale non è nelle condizioni di esprimere una valutazione completa e compiuta in merito al monitoraggio di tale

scarico". Questa osservazione sarà oggetto di prescrizione specifica da parte della Autorità procedente.

j. *"…Per quanto concerne l'aggiornamento della scheda B.9.I.a "Scarichi idrici finali", si rileva che il Gestore ha compilato la scheda, indicando quale punto di scarico finale il punto SF1. Al riguardo si rileva, dalla succitata scheda, che nel punto di scarico SF1 vengono scaricate sia le acque di prima che di seconda pioggia. Dalla tavola 14 si rileva invece che lo scarico SF1 è un punto di emissione delle sole acque prima pioggia. Tenuto conto che il punto SF1 si trova a valle del trattamento delle acque di prima pioggia sembrerebbe ragionevole dedurre che l'informazione corretta è quella riportata nella Tav. 14…".*

k. *Resta non trattata in maniera specifica e quantitativa la tematica degli odori. Il Gestore nella documentazione presentata, in particolare nelle schede B. 15, B. 17 e C.2, sostiene la non criticità della problematica e si limita a prevedere come modalità di contenimento la cura con cui saranno svolte le operazioni di scarico e la presenza di una siepe di alloro lungo tutto il perimetro dell'impianto. Al riguardo, la scrivente Agenzia, nel sottolineare la criticità che una discarica potenzialmente presenta dal punto di vista delle emissioni odorigene, ribadisce quanto precedentemente comunicato e rimette all'Autorità Competente per le vantazioni e decisioni di competenza.* A tale riguardo, la procedente Autorità non ritiene sia necessario, visti il tipo di rifiuti trattati, di prevedere controlli più stringenti rispetto a quelli previsti.

l. *"…Sulla base di quanto rappresentato nella relazione tecnica "Valutazione delle emissioni sonore provenienti dalla discarica gestita dalla società ECOSANTAGATA s.r.l." si possono desumere tutte le informazioni sulla valutazione di impatto acustico e non si riscontrano criticità ai recettori analizzati. Fatto salvo quanto sopra, risulta doveroso evidenziare a codesta Autorità competente, per le decisioni di competenza, che non c'è corrispondenza tra i numeri di matricola degli strumenti utilizzati, dichiarati in relazione tecnica, e i certificati di taratura degli strumenti allegati alla relazione tecnica.*

12. In data 16/08/2017, con nota n. 420453, questa Autorità procedente, anche se la nota è pervenuta "…*dopo l'emissione del provvedimento finale ma, in considerazione del fatto che sono previsti altri atti per la messa in esercizio definitiva*…" chiede alla Società Ecosantagata s.r.l. "…*di dar riscontro a quanto contenuto nella nota ARPA*".
13. In data 01/09/2017 la società Ecosantagata s.r.l. trasmette una nota di riscontro a quella di ARPA. Alla nota sono allegati:

    - Scheda "B";
    - elaborato R.10_Piano di Monitoraggio e Controllo con i valori di fondo definiti dallo studio IRSA - Draft 2.0 del 10/05/2017.

    Negli allegati si risponde alle osservazioni a), b), c) contenute nella nota ARPA nel seguente modo:

    a. Il codice CER 01 04 12 - *sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 0411* – è stato inserito all'interno della tabella 13 (vedi pag. 44 del PMeC pervenuto il 01/09/2017);
    b. Il codice CER 10 12 01 - *residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico* – è stato tolto dalla scheda B.RIF. 2.1 (vedi pag. 36 della Scheda "B" pervenuta il 01/09/2017);
    c. Il codice CER 19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07* - è stato tolto dalla tabella 13 bis del PMeC (vedi pag. 50 del PMeC pervenuto il 01/09/2017);

    Nella nota non viene affrontato il punto d). Per quanto concerne il punto e), nella tabella C22 viene specificato che *"…l'indagine radiometrica viene eseguita su tutti i rifiuti in ingresso…"* (vedi pag. 60 del PMeC pervenuto il 01/09/2017). A riscontro di quanto osservato al punto g) la società comunica che è stata inserita la tabella 20 a pag. 58 del PMeC pervenuto il 01/09/2017. Quanto osservato al punto j) della nota ARPA trova riscontro nella scheda B.9.2.a (vedi pag. 18 della Scheda "B" pervenuta il 01/09/2017). Infine per quel che concerne il punto l) si afferma che "…*quanto osservato da ARPA …trattasi di un refuso*".

14. In data 05/09/2017, in allegato alla nota n. 442848, le integrazioni di cui al punto precedente vengono inoltrate agli enti partecipanti la Conferenza dei servizi;
15. In data 13/11/2017, la società Ecosantagata trasmette il Collaudo Tecnico Funzionale, redatto dall'ing. Pietro Angeletti, relativo al lotto 2 sub lotto B unitamente alla polizza fideiussoria della ITAS Mutua denominata "Appendice n. 001 variazione generica alla polizza n. D3/1701.1005048755";
16. In data 17/11/2017, con nota n. 585445, questa Autorità procedente convoca un sopralluogo per il giorno propedeutico alla presa d'atto;
17. In data 30/11/2017 ha luogo il sopralluogo di cui al punto precedente. I convenuti prendo atto che il sub lotto non è attivo e sgombro dai rifiuti. Durante il sopralluogo vengono inoltre visionati i punti di controllo, vecchi e nuovi, delle acque sotterranee;
18. In data 01/1272017 il predetto verbale viene spediti agli Enti interessati al procedimento.

19. In data 20/12/2017, la società Santagata invia ulteriore documentazione consistente nella versione definitiva della scheda B, che in questo modo recepisce quanto esposto al precedente punto 10 d, e una dichiarazione dell'ing. Roberto Mancini che chiarisce ulteriormente quanto osservato da ARPA in merito alle emissioni sonore;

RITENUTO che quanto non specificato dalla società possa essere oggetto di prescrizioni specifiche;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di poter consentire l'avvio delle operazioni di smaltimento presso il lotto 2B;

DETERMINA

per quanto premesso,

a. di prendere atto del certificato di collaudo, a firma dell'ing. Pietro Angeletti, relativo al sub lotto 2B della discarica sita in loc. "Valle Morelle" nel Comune di Civita Castellana, gestita dalla Ecosantagata S.r.l.;

b. di prendere atto degli esiti positivi del sopralluogo effettuato in data 30/11/2017 e quindi consentire l'avvio delle operazioni di smaltimento presso il sub lotto 2B, nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G018014 del 24/02/2015 e s.m.i;

c. Di approvare e sostituire la scheda "B" e il "PMeC" vigenti con gli allegati al presente atto;

d. di accettare, le garanzie finanziarie prestate mediante polizza denominata "Appendice n. 001 variazione generica alla polizza n. D3/1701.1005048755", emessa il 30/10/2017 dalla ITAS Mutua per un importo pari a euro 1.763.000,00 per una volumetria di circa 205.000 mc ed una superficie di circa 12.100 mq;

Quanto sopra è comunque subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La caratterizzazione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire ai sensi della decisione 2014/955/UE, del Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 e dell'art. 9 della Legge n. 123 del 03/08/2017;
2. Lo svuotamento delle fosse settiche deve avvenire ogni 3 mesi o meno in caso di loro riempimento;
3. Al fine di contenere la diffusione di particelle solide, i materiali accumulati provenienti dagli scavi effettuati e stoccati nelle apposite Aree, dovranno essere ricoperti da appositi teli permeabili. Non si ritiene necessario di impermeabilizzare il fondo di tali aree di stoccaggio in quanto il materiale ivi accumulato deve essere necessariamente non inquinato. Inoltre le aree di stoccaggio, sia delle terre di risulta da reimpiegare sia di altri materiali di consumo, devono essere delimitate.

Il presente atto sarà notificato alla Ecosantagata S.r.l. e trasmesso alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana ed alla sezione provinciale di Viterbo di A.R.P.A. Lazio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex* artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex* art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore regionale
(ing. Flaminia Tosini)